

A.K.S.I. “Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata”

REGOLAMENTO

Premessa: le norme del presente Regolamento e dello Statuto devono interpretarsi nel senso di garantire il massimo di democraticità all’Associazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 1 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le norme del Regolamento vengono elaborate dalla Commissione professionisti e approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – AFFILIAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI ED ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

L'eventuale stipula di accordi di riconoscimento reciproco degli Attestati rilasciati, nel rispetto dei parametri formativi di riferimento dell'Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata, la costituzione di organismi comuni e l'Associazione sotto qualsiasi forma con Istituzioni, Enti o altre Associazioni o Scuole/Istituti, sarà deciso dal Consiglio Direttivo.

La stipula degli accordi comuni e la costituzione di organismi comuni con Istituzioni, Enti o altre Associazioni o Scuole/Istituti sarà oggetto di verifica e rivalutazione con scadenza triennale, salvo l'obbligo reciproco di comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi variazione/modifica dei parametri formativi e/o dei contenuti dei programmi.

Art. 3 – TERMINE PER IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE E DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La domanda di rinnovo dell'iscrizione e il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, dovranno pervenire all'A.K.S.I. entro il 31 marzo dell'anno corrente, anche al fine di ottenere l'attestazione prevista dalla legge 14 gennaio 2013 n.4.

Art. 4 – ATTESTAZIONE DI QUALITÀ

Le attestazioni vengono rilasciate ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 ai Soci Professionisti in regola con l'iscrizione. Come richiesto dalla suddetta Legge, il significato delle attestazioni e i criteri di attribuzione dell'attestazione sono pubblicati e disponibili, per i prestatori dei servizi e per i destinatari dei servizi, sul sito www.aksi.it.

ART. 5 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Il Socio Professionista ha l'obbligo di munirsi di una polizza di responsabilità civile verso terzi professionale per eventuali danni causati nell'esercizio della professione. L'A.K.S.I. si impegna a proporre soluzioni vantaggiose e di ottima copertura qualora il Socio volesse usufruirne.

Art. 6 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Sono ammessi a sostenere l'esame per l'iscrizione al Registro Professionale A.K.S.I., coloro che hanno frequentato e completato l'iter professionale presso un Istituto ove vengano insegnati programmi professionali riconosciuti dall'A.K.S.I.. Il rappresentante dell'Istituto di formazione professionale facente parte della Commissione d'esame, in qualità di Membro esterno, presenterà lo studente alla Commissione d'esame. I candidati devono avere una anzianità di iscrizione all'A.K.S.I. come Socio studente pari almeno agli anni corrispondenti all'iter professionale previsto per la qualifica per il quale il candidato viene presentato all'esame, anche se non consecutivi, ed essere in regola con i versamenti (come socio ordinario beneficiato avanzato) relativi agli anni successivi al completamento dell'iter fino all'esame per l'iscrizione al Registro Professionale A.K.S.I..

Art. 7 – CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME

Al momento della presentazione dell'iscrizione all'esame l'Istituto di formazione professionale dovrà allegare, per ogni studente, la seguente documentazione:

- dati anagrafici; residenza; fotocopia del documento di identità
- fotocopia autenticata del diploma degli studi secondari o universitari effettuati
- attestato di frequenza che certifichi il completamento del percorso formativo
- copie originali o copie autenticate di tutte le valutazioni scritte di Kinesiologia e di tutte le materie collaterali previste dall'iter e relativo libretto di studi che includa le valutazioni di tutte le materie, corsi svolti ed eventuali ore di assenza
- documenti relativi a quegli esami che vengono riconosciuti dagli Istituti di formazione professionale che attestino frequenza e superamento dell'esame stesso contenente la valutazione finale (tale valutazione va considerata nella media di presentazione all'esame finale)
- ricevuta di versamento della quota d'esame
- programma svolto nell'iter professionale.

La tesi e il programma dell'iter formativo dovranno essere fatti pervenire alla Presidenza della Commissione d'esame almeno 40 giorni prima della data stabilita per l'esame stesso.

Art. 8 – STRUTTURA DELL'ESAME

L'esame consiste in 2 prove pratiche, rispettivamente di 1 ora e di 30 minuti, e un colloquio finale a commento delle prove eseguite. Durante la prima parte l'esaminando procede con una applicazione pratica del protocollo kinesiologico appreso. I membri della Commissione d'esame si limiteranno a osservare, senza interrompere la procedura. Nella seconda parte il Commissario chiederà all'esaminando l'applicazione pratica di alcune tecniche apprese nell'iter professionale. In questa fase il Commissario può fare delle domande di chiarificazione su come le tecniche vengono applicate.

Terminate le 2 prove, il candidato avrà un colloquio finale per la discussione dell'elaborato con la Commissione che in questo momento, se lo riterrà necessario, potrà chiedere chiarimenti sulla parte pratica dell'esame.

Potranno essere tenute più sessioni d'esame per ogni anno solare. Gli esami per l'ammissione al Registro professionale A.K.S.I. si svolgono generalmente nella sede dell'Istituto dove lo studente ha frequentato il corso. Il numero delle sessioni annue e la scelta delle sedi vengono stabiliti dalla Commissione Professionisti in accordo con gli Istituti che hanno richiesto la prova d'esame all'A.K.S.I.

Art. 9 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME A.K.S.I.

All'inizio di ogni anno, la Commissione Professionisti nomina la Commissione d'esame. Tale Commissione, composta da Commissari e Presidente, dovrà essere formata da 6 membri titolari e 3 supplementari, scelti tra i Professionisti in Kinesiologia con qualifica pari o superiore a quella che sarà assegnata agli esaminandi che avranno superato l'esame. Il numero e la qualifica dei membri che compongono la Commissione d'esame potrà variare a seconda delle necessità.

I Commissari d'esame devono avere le seguenti caratteristiche e requisiti:

- a) aver conseguito il titolo di Professionista in Kinesiologia nelle diverse qualifiche da almeno quattro anni
- b) avere una pratica professionale continuativa da almeno tre anni
- c) essere socio A.K.S.I. in regola con il pagamento della quota associativa, da almeno 4 anni

- d) essere in regola con l'aggiornamento Commissari secondo regolamento previsto dall'Associazione
- e) essere in regola con l'aggiornamento professionale previsto dall'Associazione
- f) attenersi, nell'esercizio della propria professione, alle regole del Codice etico e deontologico e all'utilizzo del modello educativo
- g) non aver avuto richiami riguardo al proprio operato da parte dell'Associazione, salvo delibera di riammissione da parte del Consiglio Direttivo
- h) averne fatto richiesta.

I componenti della Commissione d'esame possono essere scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo che ne abbiano i requisiti previsti.

Il Presidente della Commissione d'esame viene scelto tra i Professionisti in Kinesiologia con rilevante anzianità professionale e non può essere rieletto per più di 3 nomine consecutive.

Il Direttore di un programma professionale di un Istituto di formazione professionale affiliato all'A.K.S.I. o in fase di affiliazione, non può essere nominato ne Commissario interno ne Presidente della Commissione d'esame.

E' compito della Commissione d'esame valutare la capacità operativa a livello globale dell'esaminando.

Gli Istituti di formazione professionale dove vengono insegnati programmi professionali riconosciuti dall'A.K.S.I. devono inoltrare le domande di esame al Responsabile della Commissione Professionisti almeno sei mesi prima della data proposta per l'esame.

Art. 10 – VERBALE SESSIONI D'ESAME

La Commissione d'esame delibera validamente, sia per i casi di ordinaria amministrazione, sia per quelli di straordinaria amministrazione, anche durante la sessione d'esame.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente della Commissione avrà valore doppio e decisivo. Di tutte le sedute di esame verrà redatto un verbale con l'esito dello stesso. Il verbale sarà costituito, per ciascun esaminato, dalla trascrizione delle domande fatte e da una valutazione sintetica collegiale con indicazioni nominative di eventuali pareri discordi.

Art. 11 – ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE A.K.S.I.

a) Superamento dell'esame di ammissione al Registro Professionale A.K.S.I.

I Soci che abbiano superato l'esame per l'iscrizione al Registro Professionale A.K.S.I., a loro richiesta, avranno diritto ad essere iscritti nel Registro Professionale A.K.S.I.. L'iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'esame in seguito a:

- 1) deposizione del verbale d'esame, da parte della Commissione d'esame, presso la Segreteria operativa
- 2) presentazione dell'elenco degli esaminati che hanno superato l'esame per Professionista in Kinesiologia per le specifiche qualifiche, da parte del Responsabile della Commissione Professionisti, al Consiglio Direttivo.

b) Equipollenza di Titoli conseguiti all'estero

I Professionisti che vantano titoli di attestazione professionale rilasciati da Associazioni o Enti di formazione professionale esteri che abbiano sottoscritto con l'A.K.S.I. accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati, possono chiedere l'iscrizione al Registro Professionale A.K.S.I. previo superamento dell'Esame di ammissione. La domanda d'esame dovrà essere corredata della

documentazione (in originale e tradotta in lingua italiana) relativa all'attestazione conseguita presso l'Associazione o Ente di formazione estero, più gli eventuali titoli aggiuntivi previsti dall'accordo stesso. A seguito di accordi con Associazioni internazionali potranno essere inseriti nella denominazione dell'A.K.S.I. i loghi e le sigle delle Associazioni contraenti. Nel Registro Professionale A.K.S.I. potrà essere indicato su richiesta, a fianco del nominativo del Socio, anche la denominazione del metodo e dell'Associazione di provenienza.

Art. 12 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Professionista in Kinesiologia A.K.S.I. è tenuto a perseguire l'aggiornamento professionale permanente come previsto dallo Statuto A.K.S.I. e dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze.

Tale aggiornamento è realizzato mediante corsi di perfezionamento che possono essere organizzati dagli Istituti di formazione o dall'Associazione. Nelle forme di aggiornamento in kinesiologia possono essere incluse: ricerca nell'ambito professionale, relazioni o partecipazioni a Congressi di Kinesiologia o altre attività attinenti, manifestazioni o Convegni volti ad aumentare le conoscenze della professione del Professionista in Kinesiologia.

Per comprovare la partecipazione ai corsi di aggiornamento, il professionista è tenuto ad esibire all'A.K.S.I. gli attestati di partecipazione rilasciati dagli Enti organizzatori e il programma con la descrizione dei contenuti del corso.

La Commissione Professionisti si riserva la facoltà di verificare i contenuti degli eventi (corsi, congressi, ecc.) ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento.

L'A.K.S.I. provvede a tenere un apposito registro relativo all'aggiornamento nel quale, per ogni professionista, viene indicato il tipo di corso svolto, la data, il docente e il relativo documento che ne attesti la frequenza. Tale registro permette all'Associazione di verificare che i professionisti siano in regola con l'aggiornamento.

Le ore annuali obbligatorie di aggiornamento previste sono 16, così ripartite: 16 ore estese a soli corsi di kinesiologia, oppure 8 ore di corsi di kinesiologia e 8 ore di scienze fondamentali, naturopatiche o di corsi volti ad aumentare le conoscenze e le competenze del Professionista in Kinesiologia. Eventuali esuberanti di ore svolte nell'arco dell'anno, potranno essere conteggiate per l'anno successivo.

L'inadempienza all'espletamento dell'aggiornamento comporta delle sanzioni disciplinari che la Commissione Professionisti valuterà e applicherà di volta in volta.

Art. 13 – ELENCO DELLE SCUOLE AFFILIATE

L'A.K.S.I. riconosce gli Istituti di formazione professionale affiliati o in fase di affiliazione come risorsa vitale nella formazione e nell'aggiornamento dei Professionisti e degli Istruttori in Kinesiologia e opera in funzione del continuo miglioramento degli standard qualitativi, mantenendo un apposito elenco degli stessi.

Le normative per l'affiliazione sono le seguenti:

- a) presentare domanda di affiliazione alla Commissione Professionisti dell'A.K.S.I. con allegata tutta la documentazione prevista (a disposizione presso la Segreteria) che, dopo una prima valutazione la presenterà al Consiglio Direttivo per la definitiva valutazione ed eventuale approvazione
- b) presentare l'iter formativo professionale che deve essere in linea con i requisiti qualitativi e quantitativi previsti dall'A.K.S.I.
- c) sottoscrivere il contratto che definisce gli accordi con l'A.K.S.I.

- d) sottoscrivere e attenersi allo Statuto, ai Regolamenti e al Codice etico e deontologico per gli Istituti di formazione dettato dall'A.K.S.I.
- e) programmare le lezioni con continuità al fine di assicurare allo studente la regolare frequenza nei tempi previsti dal corso di studi
- f) versare per ogni studente iscritto all'Istituto la quota deliberata dal Consiglio Direttivo prevista per l'anno in corso
- g) versare la quota annua in qualità di Istituto in fase di affiliazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ad affiliazione avvenuta, gli Istituti dovranno continuare a versare per ogni studente la quota prevista per i soci beneficiari base dell'Associazione e la quota annua deliberata dal Consiglio Direttivo come Istituto affiliato.

Art. 14 – RESPONSABILE REGIONALE

Il Responsabile regionale rappresenta l'A.K.S.I. presso le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e gli Istituti della sua stessa Regione. Il Responsabile regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Le iniziative regionali devono essere indirizzate al sostegno dell'attività professionale dei Soci, all'organizzazione di eventi e/o corsi di aggiornamento, coordinate fra loro e conformi al programma annuale approvato dal Consiglio Direttivo.

I Responsabili delle Sedi regionali (Punti A.K.S.I.) dovranno relazionare al Consiglio Direttivo, preventivamente e successivamente, in merito alle attività regionali.

Art. 15 – ISCRIZIONE DI NUOVI SOCI AL LIBRO SOCI

L'iscrizione di nuovi Soci sul Libro dei Soci dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dal deposito della domanda di iscrizione.

Art. 16 SPORTELLO DEL CITTADINO CONSUMATORE

È istituito lo sportello di riferimento del cittadino/consumatore ai sensi e con le funzioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge 14 gennaio 2013 n.4.